

CASA SAN GIORGIO ONLUS

CONTRATTO DI INGRESSO RSA

Sig./Sig.ra _____

Associazione Casa San Giorgio-Onlus- Via Ardengo Visconti n.2, Origgio-VA-

Tel.: 0296732351– Fax 0296730922

E-mail: info@casasangiorgio.it; direzione@casasangiorgio.it

pec: amministrazione@pec.casasangiorgio.eu

C.F– P. IVA: 02121610121

CONTRATTO D'INGRESSO PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

TRA

L' Associazione "Casa San Giorgio- Onlus" (C.F- P. IVA: 02121610121) con sede a Origgio – VA - in Via Ardengo Visconti n.2, in persona del Presidente del CdA, rappresentante legale pro tempore Sig. Ferrario Mario (di seguito per brevità indicata come **RSA**)

E

Il Sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il
_____ residente a _____ in Via
_____ n. _____ C.F.
_____ Tessera Sanitaria n. _____ (di
seguito per brevità indicato come **Ospite beneficiario**)

E

In attuale assenza di amministratore di sostegno/tutore/curatore ed altra forma di protezione giuridica

il Sig./sig.ra _____ (C.F. _____)
nato/a a _____ il _____ residente a
_____ in Via _____ n.
_____, in qualità di _____ (*grado di parentela*) e di familiare di riferimento
del/della Sig./Sig.ra _____ Ospite beneficiario come sopra identificato/a, il/la
quale sottoscrive il presente contratto in favore dell'Ospite beneficiario nonché in proprio
accettando altresì di divenire obbligato in solido per le prestazioni tutte di cui al presente
contratto ivi comprese anche quelle di natura economica (di seguito per brevità indicato come
Stipulante Obbligato)

[da compilare solo se l'obbligazione economica è assunta in via solidale da un terzo obbligato e dallo Stipulante obbligato e dall'Ospite]

il Sig./sig.ra _____ (C.F. _____)
nato/a a _____ il _____ residente a
_____ in Via _____ n.
_____, in qualità di _____ (*eventuale grado di parentela*) del/della
Sig./Sig.ra _____ Ospite come sopra identificato/a, il/la quale sottoscrivendo
accetta di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contratto (di seguito
per brevità indicato come **Terzo Obbligato**)

PREMESSO

- Che la RSA è autorizzata al funzionamento, accreditata dalla Regione Lombardia e contrattualizzata dall'ATS dell'Insubria per la gestione di n. 30 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di cui 17 in nucleo Alzheimer

- che l'accesso alla struttura è subordinato al rispetto di una graduatoria formulata in base ai criteri individuati nella "Carta dei Servizi", attualmente in vigore;
- che, sulla scorta della documentazione amministrativa e clinica prodotta in sede di ingresso e fatto salvo il superamento da parte dell'Ospite del percorso di screening connesso alla situazione epidemiologica Covid19 di cui all'art 4 del presente contratto con le modalità ivi indicate, la RSA ha verificato che l'Ospite beneficiario attualmente possiede le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, che assicura per l'inserimento in Struttura, la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate all' ASST e/o al Comune.
- Che l'Ospite beneficiario e lo Stipulante obbligato e il/i terzi obbligati hanno preso visione della RSA, della natura e del tenore dei servizi offerti e della Carta dei Servizi;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1: PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto

Art.2: OGGETTO

2.1 Oggetto del contratto è la presa in carico dell'Ospite beneficiario da parte della RSA per l'erogazione delle appropriate prestazioni aventi natura socio-sanitaria in regime residenziale, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente di Regione Lombardia per le RSA, dalla Carta dei Servizi e dal "Regolamento per il ricovero in RSA", in cambio dell'impegno, da parte dell'Ospite beneficiario e dello/gli Stipulante/i obbligato/i in solido e del/i terzo/i obbligato/i, al pagamento della retta.

2.2 A seguito dell'accettazione della domanda presentata unitamente alla documentazione clinica in data _____ e fatto salvo il superamento da parte dell'Ospite beneficiario del percorso di screening connesso alla situazione epidemiologica Covid19 di cui all'art 4 del presente contratto con le modalità ivi indicate, con il presente atto lo Stipulante Obbligato chiede, in favore dell'Ospite beneficiario, il ricovero dell'Ospite beneficiario presso la RSA dichiarando di sottoscrivere il presente contratto di ingresso altresì in proprio per accettazione e assunzione solidale di tutte le obbligazioni previste, ivi compresa anche l'obbligazione economica che viene assunta dallo Stipulante obbligato anche in via solidale. *[solo nel caso in cui c'è un terzo coobbligato in via solidale aggiungere]* dichiarando che: le obbligazioni vengono assunte in via solidale anche dal/i Terzo/i obbligato/i che sottoscrive/ono il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni, ivi compresa espressamente anche quella economica.

Lo Stipulante obbligato, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara altresì di essere stato reso edotto in merito agli istituti finalizzati alla protezione giuridica dell'utente di cui al titolo XII C.C. ed ai riferimenti dell'Ufficio di Protezione Giuridica di Varese e della necessità di avviare un procedimento di protezione giuridica in favore dell'Ospite Beneficiario, impegnandosi ad attivarsi tempestivamente in tale senso. A Tal fine lo Stipulante obbligato dovrà consegnare alla

Direzione della RSA entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto avvio del procedimento di protezione giuridica.

A fronte della documentazione sanitaria e amministrativa nonché delle informazioni fornite dall'Ospite beneficiario e/o dallo Stipulante obbligato e/o dai parenti, la RSA, fatto salvo il superamento da parte dell'Ospite del percorso di screening connesso alla situazione epidemiologica Covid19 di cui all'art 4 del presente contratto con le modalità ivi indicate, dichiara la disponibilità a prendere in carico del contratto l'Ospite beneficiario e ad erogare appropriate prestazioni, impegnandosi a tutelare i diritti dell'Ospite beneficiario coerentemente a quanto esplicitato nella Carta dei Servizi, precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate all'AST o al Comune.

Art.3: DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il contratto decorre dal giorno dell'ingresso dell'Ospite beneficiario in RSA o dal giorno di prenotazione del posto, nel caso di esecuzione del percorso di screening connesso alla situazione epidemiologica Covid19 di cui all'art 4 del presente contratto e nel caso in cui venga richiesto dall'Ospite beneficiario o dall'avente titolo l'esecuzione posticipata del medesimo percorso di screening di cui all'art 4 del presente contratto, che avviene in data _____ ed è stipulato a tempo indeterminato, fatte salve le clausole che contemplano la possibilità di recesso e/o di risoluzione dello stesso, elencate nel presente articolo e nei successivi articoli 4, 6 e 9. In ogni caso l'Ospite beneficiario e/o lo Stipulante obbligato e/o il/i Terzo/i obbligato/i sono obbligati al pagamento della retta e delle spese a partire dalla data di decorrenza del presente contratto sopra indicata.

3.2 È possibile, su richiesta dell'Ospite beneficiario o dello Stipulante Obbligato, posticipare l'effettivo inizio del percorso di screening connesso alla situazione epidemiologica Covid19 di cui all'art 4 del presente contratto fino a 7 giorni dalla data di cui sopra di prenotazione del posto letto, previo pagamento della retta giornaliera per il periodo compreso tra la data fissata per l'ingresso e quella di effettivo ricovero. Decorsi 7 giorni dalla prenotazione senza che abbia inizio il percorso di screening connesso alla situazione epidemiologica Covid19 di cui all'art 4 del presente contratto, la RSA, a sua insindacabile scelta, impregiudicata ogni altra iniziativa e senza che l'Ospite beneficiario e/o lo Stipulante obbligato e/o il/i Terzo/i obbligato/i o altri per essi possano avanzare pretese di indennità e/o risarcimento, avrà la facoltà di risolvere il contratto senza preavviso con raccomandata a.r. a norma dell'Art. 1456 del Codice Civile trattenendo gli importi versati e il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti dell'Ospite beneficiario e/o dello Stipulante obbligato e/o del/i Terzo/i obbligato/i e di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi. dell'Ospite beneficiario e/o dello Stipulante obbligato e/o del/i Terzo/i obbligato/i sono comunque obbligati al pagamento della retta e delle spese maturate fino al giorno di risoluzione del contratto.

ART. 4: REGOLAMENTAZIONE DELL'INGRESSO DELL'OSPITE CONNESSA ALLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA COVID19

4.1 In considerazione della cessazione dello stato di emergenza Covid-19 per effetto del DL del 24 marzo 2022, n. 24 recante "Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19", in applicazione delle normative Nazionali e Regionali vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 ed in attuazione del Protocollo di gestione post emergenza covid 19 allegato alla nota di Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2022.0020897 del 11/5/2022 volto a definire il quadro regolatorio del passaggio dallo stato emergenziale all'attuale fase di transizione con riferimento alla rete delle Unità di Offerta sociosanitarie, a tutela della salute degli utenti in carico e degli operatori, tenuto conto del contesto normativo definito a livello nazionale dal DL del 24 marzo 2022, n. 24 e dell'evoluzione dello scenario epidemiologico sul territorio, si rende necessario regolamentare l'effettivo ingresso dell'Ospite nella RSA.

In particolare la RSA, l'Ospite (o la figura di tutela giuridica nel suo interesse), il/i terzo/i obbligato/i e comunque tutti gli stipulanti del presente contratto, prendono atto che l'effettivo ingresso nella RSA è subordinato all'esecuzione ed al superamento del preventivo percorso di screening dettagliato al seguente punto 4.2. e che l'Ospite potrà effettuare l'effettivo ingresso nella RSA solo in assenza di sintomatologia suggestiva di covid 19 e solo dopo l'esecuzione di un tampone antigenico con esito negativo, seguito da un periodo di sorveglianza di 5 gg direttamente presso la RSA per gli ospiti con protezione immunitaria completa e per gli ospiti con guarigione da meno di 120 gg in assenza di pregressa vaccinazione con ciclo primario completo, da una quarantena di 5 gg che termina con nuovo test antigenico negativo per gli ospiti con protezione immunitaria parziale o assente

In difetto l'Ospite non potrà effettuare l'ingresso nella RSA e l'Ospite e/o la figura di tutela giuridica nel suo interesse e/o il/i terzo/i obbligato/i o altri per essi non potranno avanzare qualsivoglia pretesa di ingresso e di indennità e/o risarcimento.

4.2 In particolare l'Ospite si impegna a sottoporsi (e la figura di tutela giuridica nel suo interesse e il/i terzo/i obbligato/i si impegnano ad attivarsi affinché l'Ospite si sottoponga) al seguente percorso di screening:

- step 1

l'Ospite che deve effettuare l'ingresso proveniente da casa, in assenza di sintomatologia suggestiva di Covid 19, viene sottoposto all'esecuzione di un tampone antigenico nelle 48 ore precedenti l'ingresso, a carico della RSA (che può accettare tamponi eseguiti anche da altri soggetti autorizzati); In caso di test positivo l'ingresso verrà rinviato a dopo la negativizzazione, ed il paziente viene indirizzato al proprio medico di medicina generale. L'ingresso di Ospite con sintomatologia suggestiva di COVID-19 è rimandato alla completa risoluzione dei sintomi,

indipendentemente degli esiti dei test; l'ingresso in RSA dell'ospite è ammesso, quindi solo in caso di esito negativo del test antigenico e in assenza di sintomatologia suggestiva di Covid-19.

L'Ospite che deve effettuare l'ingresso a seguito di trasferimento da altra struttura sanitaria o sociosanitaria o da altra struttura residenziale di salute mentale, in assenza di sintomatologia suggestiva di Covid 19, viene sottoposto dalla Struttura di provenienza ad un test antigenico in prossimità della dimissione trasferimento e comunque entro le 48 ore precedenti al trasferimento. In caso di test positivo il trasferimento verrà rinviato a dopo la negativizzazione. Il trasferimento in Rsa di Ospite con sintomatologia suggestiva di COVID-19 è rimandato alla completa risoluzione dei sintomi, indipendentemente degli esiti dei test; Il trasferimento dell'ospite presso la RSA è ammesso, quindi, solo in caso di esito negativo del test antigenico e in assenza di sintomatologia suggestiva di Covid-19.

- step 2

In caso di ospite negativo al test antigenico e privo di sintomatologia suggestiva di Covid-19, si distinguono le seguenti possibilità in base alla situazione vaccinale dell'Ospite:

a) Ospite con protezione immunitaria completa (Somministrazione dose booster, guarigione dall'infezione contratta dopo un ciclo vaccinale completato ;ciclo vaccinale completato da più di 14 gg e meno di 120 gg. somministrazione di Evusheld da meno di 120 gg): l'Ospite verrà sottoposto ad una sorveglianza per 5 gg direttamente presso la RSA ed in caso di sopravvenienza di sintomi compatibili con Covid 19 verrà sottoposto immediatamente ad un test antigenico;

b) Ospite con guarigione da meno di 120 gg in assenza di pregressa vaccinazione con ciclo primario completo: l'Ospite verrà sottoposto ad una sorveglianza per 5 gg direttamente presso la RSA ed in caso di sopravvenienza di sintomi compatibili con Covid 19 verrà sottoposto immediatamente ad un test antigenico; verrà programmato l'avvio o il completamento del ciclo vaccinale secondo le tempistiche previste, previo consenso dell'Ospite o di chi ne fa le veci;

c) Ospite con protezione immunitaria parziale o assente (Nessuna vaccinazione, ciclo primario iniziato ma non ancora completato, ciclo primario completato da meno di 14 gg, ciclo primario completato da più di 120 gg, guarigione da più di 120 gg in assenza di pregressa vaccinazione): viene precauzionalmente attuata direttamente presso la struttura una quarantena di 5 gg che termina con nuovo test antigenico negativo; verrà programmato l'avvio o il completamento del ciclo vaccinale, secondo le tempistiche previste, previo consenso dell'interessato o di chi ne fa le veci.

L'Ospite (o la figura di tutela giuridica nel suo interesse), il/i terzo/i obbligato/i e comunque tutti gli stipulanti del presente contratto prendono atto che il percorso di screening connesso alla

situazione epidemiologica Covid19 sopra descritto potrà subire delle variazioni a causa dell'aggiornamento delle indicazioni ministeriali, regionali, dell'OMS, dell'autorità sanitaria nazionale e dell'ATS competente che vengono costantemente aggiornate in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.

4.3 Decorsi 30 giorni dalla prenotazione del posto senza che l'Ospite abbia completato con successo il percorso di screening connesso alla situazione epidemiologica Covid19 di cui al presente art 4 la RSA, a sua insindacabile scelta, impregiudicata ogni altra iniziativa e senza che l'Ospite e/o la figura di tutela giuridica nel suo interesse e/o il/i terzo/i obbligato/i o altri per essi possano avanzare pretese di indennità e/o risarcimento, avrà la facoltà di risolvere il contratto senza preavviso con raccomandata a.r, a norma dell' Art. 1456 del Codice Civile trattenendo gli importi versati e il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti dell'Ospite e del/i terzo/i obbligato/i e di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi. L'Ospite e il/i terzo/i obbligato/i sono comunque obbligati al pagamento della retta e delle spese maturate fino al giorno di risoluzione del contratto.

4.4 L'Ospite (o la figura di tutela giuridica nel suo interesse), durante l'esecuzione del percorso di screening connesso alla situazione epidemiologica Covid19 di cui al presente art 4, e fino all'effettivo ingresso in struttura, potrà recedere dal presente contratto a mezzo di comunicazione scritta con lettera Raccomandata con Ricevuta di Ritorno o Posta Certificata (amministrazione@pec.casasangiorgio.eu), con preavviso effettivo di almeno 3 giorni dalla ricezione da parte di CASA SAN GIORGIO. L'Ospite e il/i terzo/i obbligato/i sono comunque obbligati al pagamento della retta e delle spese maturate fino al giorno di decorrenza del recesso.

4.5 L'Ospite (o la figura di tutela giuridica nel suo interesse) e il/i terzo/i obbligato/i, con la sottoscrizione del presente contratto dichiarano di essere stati debitamente informati in merito a tutte le misure in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 adottate dalla RSA ed in merito ai rischi di contagio dal Virus, esistenti nonostante l'esatto adempimento da parte della RSA di tutte le prescrizioni normative nazionali, regionali e locali in materia nonché l'osservanza da parte della stessa delle raccomandazioni e delle istruzioni dell'OMS e dell'autorità sanitaria nazionale e dell'ATS competente, e quindi alla stessa non imputabili.

L'Ospite (o la figura di tutela giuridica nel suo interesse) e il/i terzo/i obbligato/i, con la sottoscrizione del presente contratto si impegnano ad adottare tutte le misure di prevenzione atte a prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19, rispettando tutte le prescrizioni normative nazionali, regionali e locali in materia nonché le raccomandazioni e delle istruzioni dell'OMS e dell'autorità sanitaria nazionale e dell'ATS competente e le regole, direttive e misure imposte dalla RSA, ivi comprese espressamente anche le procedure di isolamento.

Anche successivamente all'ingresso presso la RSA l'Ospite si impegna a sottoporsi (e la figura di tutela giuridica nel suo interesse e il/i terzo/i obbligato/i si impegnano ad attivarsi affinché l'Ospite si sottoponga) ad esami, visite e attività di screening, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, e tamponi naso-faringei volti a prevenire e verificare l'eventuale insorgenza e diffusione del COVID-19.

ART. 5: ULTERIORI OBBLIGHI DELL'OSPITE BENEFICIARIO E DELLO STIPULANTE OBBLIGATO E DEL TERZO OBBLIGATO

5.1 L'Ospite beneficiario e lo Stipulante obbligato e il/i Terzo/i obbligato/i si obbligano in solido:

- a) al pagamento della retta di ricovero dalla data di ingresso o di prenotazione del posto indicata all'articolo 3.1;
- b) al pagamento della somma di euro 1.000,00 a titolo di deposito cauzionale, che sarà restituito al termine del ricovero, salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente contratto;
- c) al pagamento delle eventuali spese per servizi non compresi nella retta giornaliera, come previsto nell'art. 8 del presente contratto;
- d) al rispetto delle regole di funzionamento e di gestione della RSA e del Regolamento di vita comunitaria di Casa San Giorgio che è allegato come parte integrante del presente contratto
- e) ad aggiornare tempestivamente i dati anagrafici e ogni dato utile alla permanenza del rapporto (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari, ecc.)

ART. 6: RETTA - TERMINI e MODALITA' DI PAGAMENTO

6.1 La retta giornaliera a carico dell'Ospite beneficiario e dello Stipulante Obbligato e del/i Terzo/i obbligato/i è fissata, alla data del presente contratto come segue:

nucleo Non Autosufficienti

- in euro 80,55 (stanza doppia), l'importo mensile è forfettariamente stabilito in euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00);
- in euro 88,77 (stanza singola), l'importo mensile è forfettariamente stabilito in euro 2.700,00 (duemilasettecento/00);

nucleo Alzheimer

- in euro 82,19 (stanza doppia), l'importo mensile è forfettariamente stabilito in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- in euro 90,41 (stanza singola), l'importo mensile è forfettariamente stabilito in euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00);

e ciò al netto del contributo sanitario regionale e con l'applicazione del bollo previsto dalla normativa vigente in materia.

La retta comprende i servizi elencati nel successivo art. 7. La retta non comprende i servizi indicati nel successivo art. 8.

L'Ospite beneficiario e lo Stipulante Obbligato e il/i Terzo/i obbligato/i prendono atto del fatto che nel corso del ricovero la retta possa subire delle variazioni. La RSA si riserva la facoltà di aumentare la retta, ad esempio sulla base dell'aumento dell'indice ISTAT o dei maggiori oneri

derivanti dagli aumenti contrattuali del personale e dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni saranno comunicate all'Ospite beneficiario e allo Stipulante Obbligato e al/i Terzo/i Obbligato/i per iscritto a mezzo raccomandata AR, a mano o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, almeno 30 giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe, dando quindi all'Ospite beneficiario o allo Stipulante obbligato nell'interesse dell'Ospite beneficiario la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all'art. 9.4 La decorrenza di eventuali aumenti della retta non potrà essere retroattiva.

Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso o di prenotazione del posto indicata al precedente art. 3.1 e nel computo viene conteggiato il giorno di uscita.

6.2 La fattura relativa alla retta mensile viene emessa, anticipatamente, entro il giorno 01 del mese e il pagamento deve avvenire entro e non oltre il giorno 05 dello stesso mese a mezzo:

- Bonifico bancario presso BPER Banca – Origgio - IBAN IT9610538750480000042406221

- Bonifico bancario presso Banco BPM – Uboldo - IBAN IT22U050345060000000001223

- Assegno non trasferibile intestato a Associazione Casa San Giorgio - Onlus Origgio -

Ogni altra modalità di pagamento diversa da quelle suddette dovrà essere concordata con il segretario dell'Associazione Casa San Giorgio.

6.3 A fronte delle prestazioni erogate dalla RSA, l'Ospite beneficiario e lo Stipulante obbligato e il/i Terzo/i obbligato/i, si impegnano in solido alla corresponsione mensile della retta stabilita dalla RSA stessa; in caso di pluralità di stipulanti, essi si impegnano in solido tra loro al pagamento della retta.

Nel caso di soggiorno temporaneo in famiglia dell'Ospite beneficiario, la retta deve essere comunque pagata integralmente. Nell'ipotesi di ricovero ospedaliero, con la conservazione del posto, rimane l'obbligo del pagamento della retta.

6.4 In caso di mancato pagamento della retta, e/o di ogni altra spesa dovuta nel termine di cui al precedente punto 6.2 l'Ospite beneficiario e lo Stipulante obbligato e il/i Terzo/i obbligato/i sono tenuti a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento nella misura dell'interesse legale. La RSA potrà agire presso le competenti sedi per il recupero di tutti i crediti vantati nei confronti dell'Ospite beneficiario e/o dello Stipulante obbligato e/o del/i Terzo/i obbligato/i.

6.5 In caso di mancato pagamento della retta, e/o di ogni altra spesa dovuta entro 15 giorni dal termine di cui al precedente punto 6.2, la RSA, a sua insindacabile scelta, impregiudicata ogni altra iniziativa e senza che l'Ospite beneficiario e/o lo Stipulante obbligato e/o il/i Terzo/i obbligato/i o altri per essi possano avanzare pretese di indennità e/o risarcimento, avrà la facoltà di risolvere il contratto senza preavviso con raccomandata a.r, a norma dell'Art. 1456 del Codice Civile trattenendo gli importi versati e il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti dell'Ospite beneficiario e dello Stipulante Obbligato e del/i Terzo/i obbligato/i e di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi.

ART. 7: OBBLIGHI DELLA RSA E PRESTAZIONI COMPRESSE NELLA RETTA

7.1 A fronte del pagamento della retta la RSA è fatto salvo il superamento da parte dell'Ospite del percorso di screening connesso alla situazione epidemiologica Covid19 di cui all'art 4 del

presente contratto con le modalità ivi indicate, Casa San Giorgio si impegna a fornire all'Ospite beneficiario assistenza socio sanitaria in conformità alla specifica normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle RSA autorizzate e accreditate e secondo quanto previsto nella Carta dei servizi, allegata al presente contratto, e al Codice etico e di condotta adottato. Il servizio è rivolto a persone anziane non autosufficienti, in un ambiente familiare, finalizzato alla realizzazione di progetti di cura e sostegno individuali, volti a mantenere e potenziare le capacità e le autonomie e a valorizzare il mondo affettivo, relazionale, psicologico e spirituale dell'Ospite beneficiario.

In particolare sono inclusi nella retta di cui al precedente art. 6 i seguenti servizi:

- Servizio alloggio, comprensivo della biancheria da letto, da bagno e del servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti assegnati
- Assistenza medica diurna e notturna (presenza e reperibilità)
- Servizio di supporto psicologico
- Assistenza infermieristica 24 ore su 24
- Assistenza socio-assistenziale (ASA/OSS), attraverso ogni intervento atto a soddisfare i bisogni primari ed assistenziali dell'Ospite beneficiario sopperendo alle difficoltà che lo stesso incontra nelle varie attività giornaliere
- Fornitura e somministrazione dei farmaci (solo per posti accreditati e contrattualizzati dalla Regione Lombardia)
- Fornitura dei presidi per l'incontinenza (solo per posti accreditati e contrattualizzati dalla Regione Lombardia)
- Prestazioni fisioterapiche, rivolte sia a gruppi che individualmente
- Servizio socio-educativo e di animazione finalizzato al mantenimento dell'interazione e della socializzazione, al potenziamento e alla valorizzazione delle capacità e delle autonomie, all'espressione e alla cura del proprio mondo affettivo e spirituale
- Fornitura dei pasti anche comprensivi di diete personalizzate, secondo prescrizione medica
- Lavaggio e stiro degli indumenti personali

7.2 A fronte del pagamento della retta la RSA Casa San Giorgio si impegna altresì a garantire:

- Rispetto dei protocolli assistenziali e delle procedure interne legate alla somministrazione dei servizi; custodia dei beni personali consegnati ed accettati;
- Predisposizione ed aggiornamento della documentazione sanitaria e socio sanitaria;
- Copertura assicurativa rispetto ad eventuali danni che possano derivare ai beni ricevuti in consegna, previo accertamento di eventuali responsabilità dirette dell'ente;
- Rispetto della privacy secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016;
- Diffusione della Carta dei Servizi;
- Raccolta dei questionari di gradimento dei servizi offerti almeno una volta l'anno e diffusione dei risultati ottenuti;

- Specificazione attraverso la Carta dei Servizi, e/o attraverso altri mezzi ritenuti idonei, del tipo di prestazioni che non sono incluse nelle rette di degenza in vigore, secondo le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- Rilascio di certificazioni ai fini fiscali riguardo i servizi che prevedono una compartecipazione al costo da parte dell'utente, entro i tempi annuali utili ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi;
- Rispetto delle norme previste dal c.c. in materia contrattualistica relative in particolare alla buona fede e alla correttezza nell'applicazione del presente contratto;
- Rispetto delle norme in materia di contenzioso riguardo ad eventuali motivi che possano scaturire dall'applicazione del presente contratto.

ART. 8: PRESTAZIONI NON COMPRESSE NELLA RETTA

8.1 Nella retta non sono comprese le spese relative a:

- Visite mediche specialistiche private concordate con il medico della RSA;
- Servizio di parrucchiera, estetista .
- Trasferimenti dell'Ospite beneficiario (tramite ambulanza o altri mezzi);
- Utilizzo camera mortuaria costo pari a 2 giornate di presenza
- Tutto quanto non espresso nell'elenco di cui all'art. 7.1 del presente contratto;

Tali spese sono escluse dalla retta e sono a carico dell'Ospite beneficiario e dello Stipulante obbligato e del/i Terzo/i obbligato/i in via solidale e sono quantificate nel listino prezzi appeso in bacheca e segnalato nella Carta dei Servizi.

ART. 9: DIMISSIONI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO

9.1 Il presente contratto è soggetto ad un periodo di prova di 45 giorni decorrenti dalla data di ingresso o di prenotazione di cui all'art. 3.1, durante il quale la RSA e/o l'Ospite beneficiario e/o lo Stipulante obbligato nell'interesse dell'Ospite beneficiario possono recedere con effetto immediato e senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento da parte dell'Ospite beneficiario e dello Stipulante obbligato e del/i Terzo/i obbligato/i del periodo usufruito.

9.2 Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nel caso di decesso dell'Ospite beneficiario.

L'Ospite beneficiario e lo Stipulante obbligato e il/i Terzo/i obbligato/i sono obbligati al pagamento della retta e delle spese maturate fino al giorno di risoluzione del contratto.

9.3 La RSA, a sua insindacabile scelta, impregiudicata ogni altra iniziativa e senza che l'Ospite beneficiario e/o lo Stipulante obbligato e il/i Terzo/i obbligato/i o altri per essi possano avanzare pretese di indennità e/o risarcimento, avrà la facoltà di risolvere il contratto senza preavviso con raccomandata a.r, a norma dell'Art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- Decorsi 7 giorni dalla data di prenotazione del posto di cui al punto 3.1 senza che venga iniziato il percorso di screening connesso alla situazione epidemiologica Covid19 di cui all'art 4 del presente contratto (caso previsto dall'art. 3.2);

- Decorsi 30 giorni dalla prenotazione del posto senza che l'Ospite beneficiario abbia completato con successo il percorso di screening connesso alla situazione epidemiologica Covid19 di cui al presente art 4;
- mancato pagamento della retta, e/o di ogni altra spesa dovuta entro 15 giorni dal termine di cui al precedente punto 6.2 (caso previsto dall'art. 6.5);
- reiterata inosservanza delle norme di convivenza o manifesta incompatibilità nella convivenza con gli altri ospiti;
- nel caso in cui un familiare e/o lo Stipulante obbligato somministri o autorizzi la somministrazione di qualsiasi tipo di medicinale o trattamenti alla persona, di bevanda o cibo, o quant'altro all'Ospite beneficiario senza la dovuta autorizzazione del Responsabile Sanitario dell'RSA;
- mancato rispetto da parte da parte dell'Ospite beneficiario, dello Stipulante obbligato, di un familiare e/o di una figura di tutela giuridica e/o del/i terzo/i obbligato/i, delle misure di prevenzione atte a prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19, di cui alle direttive e regolamentazioni della RSA e di cui alle prescrizioni normative nazionali, regionali e locali in materia nonché alle raccomandazioni e delle istruzioni dell'OMS e dell'autorità sanitaria nazionale.
- grave lesione del rapporto fiduciario tra l'Ospite beneficiario e/o i suoi familiari e/o lo Stipulante obbligato e il/i Terzo/i obbligato/i e/o una figura di tutela giuridica, da un lato e gli operatori dell'RSA dall'altro, in qualsiasi modo determinatosi, ad insindacabile giudizio del Responsabile Sanitario dell'RSA;
- nel caso in cui l'evoluzione psico-fisica dell'Ospite beneficiario richieda un trattamento sanitario o assistenziale che l'RSA non sia in grado di garantire.

L'Ospite beneficiario e lo Stipulante obbligato e il/i Terzo/i obbligato/i sono comunque obbligati al pagamento della retta e delle spese maturate fino al giorno di risoluzione del contratto.

9.4 L'Ospite beneficiario (o la figura di tutela giuridica nel suo interesse) o lo Stipulante obbligato nel suo interesse potrà recedere dal presente contratto a mezzo di comunicazione scritta con lettera Raccomandata con Ricevuta di Ritorno o Posta Certificata (amministrazione@pec.casasangiorgio.eu), con preavviso effettivo di almeno 15 giorni dalla ricezione da parte di CASA SAN GIORGIO. L'Ospite beneficiario e lo Stipulante obbligato e il/i Terzo/i obbligato/i sono comunque obbligati al pagamento della retta e delle spese maturate fino al giorno di decorrenza del recesso. Anche in caso di dimissione anticipata sarà dovuto l'importo pari ai 15 giorni di preavviso, da corrispondere al momento della comunicazione della dimissione.

9.5 In tutti i casi di risoluzione, recesso o comunque di cessazione del contratto l'Ospite beneficiario dovrà lasciare l'RSA nella data di risoluzione o nella data di esecuzione del recesso o comunque di cessazione del contratto. La RSA ne darà tempestiva comunicazione agli uffici competenti dell'ASST e del Comune di residenza dell'Ospite beneficiario e la dimissione dell'Ospite beneficiario avverrà in forma assistita e protetta. La RSA si impegna a garantire la

continuità assistenziale, anche attraverso i servizi territoriali e fornendo qualsiasi informazione utile alla prosecuzione delle cure.

9.6 In tutti i casi di risoluzione, recesso o comunque di cessazione del contratto resta fermo l'obbligo da parte dell'Ospite beneficiario e dello Stipulante Obbligato e del/i Terzo/i obbligato/i di corrispondere le rette e le spese arretrate e maturate fino alla data di risoluzione o recesso o cessazione. In tutti i casi di risoluzione, recesso o comunque di cessazione del contratto, qualora vi sia un ritardo nella dimissione dell'Ospite beneficiario, sarà dovuta dall'Ospite beneficiario e dallo Stipulante Obbligato e dal/i Terzo/i obbligato/i alla RSA un'indennità giornaliera pari alla retta giornaliera di cui all'art. 6.1 per ogni giorno di ritardo nell'effettivo rilascio del posto letto.

9.7 In tutti i casi di risoluzione, recesso o comunque di cessazione del contratto la RSA avrà diritto di trattenere gli importi versati e il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti dell'Ospite beneficiario e dello Stipulante Obbligato e del/i Terzo/i obbligato/i e di agire presso le competenti sedi per il recupero di eventuali crediti.

9.8 In tutti i casi di risoluzione, recesso o comunque di cessazione del contratto, la restituzione della cauzione o di parte della stessa avverrà a fronte della presentazione della ricevuta di versamento della cauzione stessa e previa verifica da parte della RSA dell'avvenuto integrale pagamento delle rette e delle spese relative al periodo di ricovero.

ART. 10: DIVIETO DI CESSIONE

10.1 Il presente contratto è personale e non cedibile a terzi.

ART.11: COLLOCAZIONE E SPOSTAMENTO INTERNO DELL'OSPITE BENEFICIARIO

11.1 La RSA si riserva il diritto di trasferire di camera l'Ospite beneficiario in qualsiasi momento nel caso in cui le condizioni psico-fisiche dell'Ospite beneficiario, le dinamiche relazionali, oppure motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità. Tali trasferimenti saranno tempestivamente comunicati all'Ospite beneficiario e allo Stipulante Obbligato.

11.2 La RSA si riserva il diritto di trasferire l'Ospite beneficiario in altro Nucleo (e quindi anche nel Nucleo operativo reparto ospiti con demenza) o reparto della RSA nel caso in cui le condizioni di salute oppure motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità, sentito il parere dell'équipe medica. Tale trasferimento sarà tempestivamente comunicato all'Ospite beneficiario e allo Stipulante Obbligato, con facoltà di recesso alle condizioni di cui all'art. 9.4.

ART.12: POLIZZA ASSICURATIVA

12.1 L'Associazione Casa San Giorgio ha provveduto a stipulare e a mantenere polizza assicurativa per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente nazionale e regionale;

ART. 13: VARIAZIONI ANAGRAFICHE

13.1 L'Ospite beneficiario, lo Stipulante Obbligato, il/i Terzo/i obbligato/i e i familiari di riferimento sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, i recapiti telefonici e di residenza. Il trasferimento della residenza dell'Ospite beneficiario in altra Regione farà decadere le condizioni per poter usufruire del contributo della Regione Lombardia.

ART. 14: MODALITA' DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SOCIOSANITARIA

14.1 Per quanto concerne l'eventuale richiesta di copia della documentazione sociosanitaria si rimanda a quanto espresso nella Carta dei Servizi, che si consegna in allegato.

ART.15: CONSERVAZIONE VALORI

15.1 L'Associazione Casa San Giorgio consiglia di non introdurre in struttura oggetti o beni di valore. L'Ente gestore potrà, a richiesta, assumere funzioni di depositario a titolo gratuito ai sensi degli artt. 1783 e 1786 del Codice Civile per il tramite del proprio segretario, previa autorizzazione scritta dell'Ospite beneficiario e dello Stipulante Obbligato rilasciando ricevuta di quanto preso a titolo di deposito. La custodia dei beni personali dell'Ospite beneficiario, deve essere circoscritta a denaro contante ed oggetti di valore non eccessivo e di natura non ingombrante che l'RSA ha l'obbligo di accettare. L'RSA può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso e sigillato.

L'RSA si assume la responsabilità solo nel caso in cui il bene/l'oggetto dell'Ospite beneficiario gli sia stato consegnato in custodia.

ART. 16: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003 E Regolamento UE n. 679/2016)

16.1 I dati personali saranno trattati per fini di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione e non verranno comunicati a terzi fatta eccezione per altre strutture socio-sanitarie del territorio (ATS, ASST, altre RSA) e gli Enti Pubblici (Comune/i, Regione). La comunicazione, ai sopra menzionati enti, dei dati personali che riguardano gli ospiti avverrà solo in caso di necessità o al fine di una ottimizzazione dei servizi erogati. Il titolare del trattamento dei dati è L'Associazione Casa San Giorgio-Onlus-, il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell'Associazione "Casa San Giorgio", Mons. Cesarino Catella.

L'Ospite beneficiario, avente titolo e/o lo Stipulante Obbligato e il/i Terzo/i obbligato/i in riferimento al D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni e al Regolamento UE n. 679/2016 concernente la materia di protezione dei dati personali, con la firma del presente contratto dichiara/dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

ART. 17: OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA PER OSPITI, PARENTI, VISITATORI

17.1 La RSA potrà, al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti, condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli ospiti e i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi.

ART. 18: CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

18.1 Le interruzioni parziali o totali delle prestazioni fornite dalla RSA per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità della stessa con la conseguenza che l'Ospite beneficiario, lo Stipulante obbligato e/o il/i terzo/i obbligato/i o altri per essi non potranno avanzare qualsivoglia pretesa di indennità e/o risarcimento. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo delle parti ed a titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore emergenze epidemiologiche, terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza.

ART. 19: FORO ESCLUSIVO

19.1 In caso di controversie sul contenuto, sull'interpretazione, sull'esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio

ART. 20: CLAUSOLE FINALI

20.1 Le parti concordano che la presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 ed a spese del richiedente (comprese le spese per bolli, copie, ecc.).

20.2 Nel caso in cui qualche termine o condizione, o qualche disposizione contenuta nel presente contratto dovesse risultare o essere dichiarata inefficace o inapplicabile o incompleta, resterà comunque ferma l'efficacia delle restanti disposizioni.

Il contraente dichiara di aver visionato ed accettato i seguenti ALLEGATI:

1. Carta dei Servizi Rev. 2/2016
2. Consenso informato al trattamento dei dati sensibili
3. Regolamento di vita comunitaria di Casa San Giorgio

Letto, confermato e sottoscritto in Origgio, li _____

Ospite beneficiario

Stipulante obbligato

Terzo Obbligato

Associazione "Casa San Giorgio- Onlus"
(Il Presidente dell'Associazione)

L'Ospite beneficiario e lo Stipulante obbligato e il terzo obbligato dichiarano espressamente di aver letto il presente contratto e di approvare specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole: 2. oggetto del contratto - obbligati in solido – assunzione obblighi da parte dello Stipulante obbligato e del terzo obbligato - condizione inizio e superamento screening COVID; 3. Prenotazione ingresso- clausola risolutiva espressa; 4. Ingresso alla RSA condizionato all'esecuzione ed al superamento del preventivo percorso di screening Covid - impegno a sottoporsi a tamponi- mancato ingresso, rinuncia pretese – clausola risolutiva espressa – limitazione responsabilità – impegno ad applicare misure prevenzione COVID 5. Obblighi in solido dell'Ospite beneficiario e dello Stipulante obbligato e del terzo obbligato – deposito cauzionale- pagamento spese escluse da retta; 6. importo retta – servizi compresi ed esclusi – modificabilità retta e riserva di aumento – decorrenza e permanenza obbligo retta - pagamento anticipato - termine essenziale pagamento - obbligo in solido - mancato pagamento della retta, applicazione interessi, risoluzione del contratto- trattenuta deposito cauzionale- rinuncia pretese; 7. Servizi inclusi nella retta; 8; servizi esclusi dalla retta – obbligo pagamento- listino prezzi; 9. Periodo di prova, diritto di recesso, obbligo pagamento rette e spese – clausole risolutive espresse in favore della RSA, obbligo pagamento rette e spese, rinuncia pretese – diritto recesso Ospite beneficiario e dello Stipulante obbligato per l'Ospite Beneficiario , preavviso, obbligo pagamento rette, preavviso e spese - obbligo uscita da RSA - obbligo pagamento rette e spese in caso di risoluzione, recesso o comunque di cessazione del contratto – obbligo pagamento indennità per ritardato rilascio del posto letto -

diritto RSA di trattenere importi versati e deposito cauzionale in caso di risoluzione, recesso o comunque cessazione del contratto – requisiti restituzione cauzione; 10. Incedibilità contratto; 11. Collocamento e spostamento interno Ospite beneficiario 13. Trasferimento residenza - decadenza contributo regione; 15. Limitazione responsabilità beni in custodia; 17. Rispetto regolamenti interni ; 18. Forza maggiore, sospensione servizi, esenzione da responsabilità , rinuncia pretese 19. Foro esclusivo. 20. Registrazione- Salvaguardia

Origgio, li _____

Ospite beneficiario

Stipulante obbligato

Terzo Obbligato